



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Ufficio di Gabinetto

Consiglio regionale della Sardegna

- > On. Giampietro Comandini
Presidente
- > On. Alessandro Sorgia
- Gruppo Misto

e p.c. > Presidenza

Oggetto: Interrogazione n.121/A sulla problematica relativa alla carenza organica riscontrabile nel Servizio sanitario regionale ed altri comparti del Sistema regione, con particolare riguardo alla carenza di assistenti amministrativi ed al conseguente mancato scorrimento degli idonei nella graduatoria dell'Agencia LAORE. Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.922 del 5 febbraio 2025 inviata dall'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

Con i migliori saluti.

D'ordine della Presidente

Il Capo di Gabinetto

Luca Caschili



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Regione Autonoma della Sardegna
Ufficio di Gabinetto della Presidenza
Prot. Entrata del 05/02/2025
nr. 0001907
Classifica I.6.4-1

1274-1269-982-978

12-00-00 - Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale

01-00-00 - Ufficio di Gabinetto della Presidenza

Oggetto: Consiglio regionale della Sardegna. Interrogazione n. 121/A (Sorgia), con richiesta di risposta scritta, sulla problematica relativa alla carenza organica riscontrabile nel Servizio sanitario regionale ed altri comparti del Sistema regione, con particolare riguardo alla carenza di assistenti amministrativi ed al conseguente mancato scorrimento degli idonei nella graduatoria dell'Agenzia LAORE.

In riscontro all'interrogazione in oggetto pervenuta da codesto Ufficio di Gabinetto con nota prot. n. 982 del 22.01.2025, acquisita agli atti con prot. n. 564 del 23.01.2025, per quanto di competenza, sulla base di quanto rappresentato dalla Direzione Generale della Sanità con nota prot. n. 2862 del 30.01.2025, si rappresenta quanto segue.

La Direzione Generale della Sanità ha significato che ARES Sardegna con Determinazione n. 943 del 09.04.2024 - estratto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 32 del 19.04.2024 - ha indetto il pubblico concorso per n. 100 posti relativo al profilo di Assistente Amministrativo Area degli Assistenti.

A tale riguardo la Direzione Generale della Sanità ha sottolineato che, come chiaramente recita il bando, la procedura è retta dalle seguenti norme regolatrici: "D.P.R. n. 220/01, D.P.R. n. 487/94 per le parti espressamente richiamate dal D.P.R. n. 220/2001 e dalla normativa vigente disciplinante la materia" e che il profilo ricercato non è equivalente a quello del concorso LAORE, quindi, in assenza di elementi contrari, non si può rilevare una violazione della vigente normativa in materia di procedure concorsuali.

In merito si precisa che la Direzione Generale della Sanità ha chiarito che la tesi posta a fondamento dell'interrogazione è teorizzata nell'identità tra i profili presenti nella graduatoria Laore con quelli ricercati da ARES Sardegna per le Aziende del SSR. Tuttavia i profili che l'ARES si prefigge di reclutare non possono essere in alcun modo ritenuti equivalenti a quelli dei profili "B", "C" e "D" del CCNL Sanità – comparto. Tale superiore rilievo si fonda sugli orientamenti giurisprudenziali in tema i quali individuano come condizioni determinanti per poter utilizzare le graduatorie:

a) le norme regolatrici delle procedure concorsuali;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

b) l'esatto contenuto dello specifico profilo professionale per la cui copertura è indetto il concorso; c) la distinzione di profilo rispetto a quanto descritto nel bando, sulla base delle specifiche mansioni, potendosi verificare che mansioni anche se ricadenti all'interno della stessa area e categoria richiedano per il loro svolgimento competenze non equivalenti;

d) la natura della procedura concorsuale, con speciale riguardo alle prove di esame ed ai requisiti di partecipazione.

L'identità dei profili, quindi, non può essere desunta semplicemente sulla scorta della mera equivalenza dell'inquadramento e della posizione economica attribuita, o dei titoli richiesti per l'accesso. Con riferimento alle differenze sopra evidenziate si osserva che:

- i concorsi per il comparto sanità sono disciplinati dal D.P.R. 27 marzo 2001 n. 220 mentre i concorsi dell'Agenzia Laore sono svolti ai sensi dell'art. 1 comma 2 bis, della L.R. n. 47/2018;

- il concorso dell'Agenzia Laore è stato svolto con espletamento di una sola prova orale e valutazione titoli, mentre quelli del SSR, e quello bandito da ARES non fa eccezione, prevede la valutazione dei titoli e tre prove, scritta, pratica ed orale;

- il concorso espletato dall'Agenzia Laore era finalizzato al reclutamento di personale in possesso di *"comprovata esperienza per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 2, L.R. 20 dicembre 2018, n. 47, funzioni queste estranee al SSR in quanto si sostanziano nel garantire la continuità della sicurezza e della qualità delle produzioni alimentari, della salvaguardia dell'ambiente e della sanità animale e la condizionalità degli obiettivi delle politiche agricole comunitarie, nazionali e regionali [...] erogando direttamente l'assistenza tecnica agli imprenditori zootecnici"*;

- il regime giuridico, al personale dipendente della dell'Agenzia Laore è regolato, per la parte giuridica, dal vigente CCRL Triennio 2016-2018 per i Dipendenti dell'Amministrazione, Enti, Istituti, Aziende e Agenzie regionali e per la parte economica dal CCRL Triennio 2019-2021. Viceversa al personale delle ASL si applica per effetto dell'art. 6 del CCNQ del 3 agosto 2021 il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto SANITA' Periodo 2019-2021.

La Direzione generale della Sanità ha, altresì, rilevato che depone per la inconciliabilità dei profili la diversità di comparto tra l'Agenzia LAORE e le Aziende del SSR, considerato che la prima è stata istituita con L.R. n. 13/2006 e che la disciplina degli Enti e del personale dipendente del "sistema regione" trova fondamento nella L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e s.m.i., per converso le Aziende del SSR, oltre a trovare base nella L.R. n. 24/2020, non rivestono natura di ente strumentale della regione, in quanto tale



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

qualificazione, contenuta nella originaria formulazione dell'art. 3 c. 1 del D.Lgs. 30.12.92 n. 502, è stata espressamente eliminata dal D.Lgs. 7.12.93 n. 571, che ha definito l'azienda sanitaria quale *"azienda dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica"*.

La peculiarità della disciplina è peraltro ben colta dall'art. 36 della L.R. n. 9/2023, norma che prevede il prioritario scorrimento delle graduatorie vigenti nel perimetro del SSR e non quelle del sistema regione.

In ultimo si ritiene violato, in ragione del complessivo tenore del documento, l'art. 3 lettera b) L.R. n. 24 /2020 che attribuisce ad ARES Sardegna funzioni e competenza esclusiva in materia di reclutamento del personale per le Aziende del SSR.

A tale proposito la Direzione Generale della Sanità ha esposto che le circostanze superiormente rappresentate sono state oggetto di esame nel merito, proprio in punto di sostenuta identità di profili, in seno al giudizio cautelare radicato nanti il TAR Cagliari, contraddistinto dal REG. RIC. n. 505/2024 con il quale alcuni idonei della graduatoria "LAORE" hanno agito in giudizio al fine di ottenere la revoca della procedura concorsuale indetta da ARES – Sardegna, revoca funzionale allo scorrimento delle graduatorie "LAORE".

Nei passaggi motivazionali del giudizio cautelare, come significato dalla Direzione Generale della Sanità, il Giudice ha così argomentato approfonditamente anche in merito:

"tra gli aspetti da considerare assume particolare rilevanza il contenuto specifico della figura professionale per la quale è indetto il nuovo concorso. A questo riguardo, l'identità dei profili non può essere desunta semplicemente sulla scorta della mera equivalenza dell'inquadramento e della posizione economica attribuita, ben potendo accadere che mansioni, pure ricadenti all'interno della stessa area e categoria, richiedano per il loro svolgimento competenze non equivalenti. Un utile elemento di valutazione consiste quindi nel porre a confronto le rispettive procedure concorsuali, con speciale riguardo alle prove di esame e ai requisiti di partecipazione" (Cons. Stato, Sez. VI, 16 aprile 2019, n. 2486; cfr. altresì Cons. Stato, Sez. III, 5 luglio 2024, n. 5971: "la regola dello scorrimento della graduatoria presuppone che vi sia identità dei posti messi a concorso tra la prima e la seconda procedura" (sez. VI, sent. 9 aprile 2015, n. 1796). Tra gli aspetti da considerare, per stabilire se possa essere indetta una nuova procedura concorsuale assume, quindi, rilevanza il contenuto specifico del profilo professionale per il quale è indetto il concorso e le mansioni per le quali occorre procedere alla copertura del posto").



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Con riferimento alla “nota interlocutoria del 10 settembre 2024”, richiamata nell’interrogazione che si riscontra, si significa che qualora si stia facendo riferimento alla nota prot. n. 24157 del 10.09.2024 della Direzione Generale della Sanità, avente ad oggetto “Sospensione procedure di reclutamento /stabilizzazione/mobilità/conferimento incarichi struttura complessa”, si significa che, per quanto attiene alle considerazioni contenute nella predetta relative “alla sottoscrizione di accordi per lo scorrimento di graduatorie di Enti estranei”, allo stato, in giudizio è stata riconosciuta la bontà delle motivazioni superiormente esposte che ha visto parti soccombenti gli “Idonei Laore” e che ha confermato la bontà dell’operato di ARES.

In relazione ai quesiti da riferirsi all’E.R.S.U. si rinvia all’Assessorato competente in materia.

Cordiali saluti.

L’Assessore



Firmato digitalmente da
Armando Bartolazzi
05/02/2025 16:13:53

Si trasmette in allegato la documentazione relativa al protocollo n. 0001944 del 05/02/2025. Il protocollo ha il seguente oggetto: Interrogazione n.121/A sulla problematica relativa alla carenza organica riscontrabile nel Servizio sanitario regionale ed altri comparti del Sistema regione, con particolare riguardo alla carenza di assistenti amministrativi ed al conseguente mancato scorrimento degli idonei nella graduatoria dell' Agenzia LAORE. Risposta In allegato al messaggio email è presente il seguente documento principale: 25347995.pdf